



Professione i.r.



Indirizzo Internet:
http://www.snadir.it
Posta elettronica:
snadir@snadir.it

Periodico di attualità, cultura, informazione a cura dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Trapani, 2 - 97015 MODICA (RG) - Tel/Fax 0932/76.23.74 (2 linee r.a.)
Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Sped. Abb.Post.Fil. RG - art.2, c.20/C L.662/96

ANNO VII - N.2
Marzo - Aprile 2001

La legislatura è finita, ma...

OTTERREMO LO STATO GIURIDICO

Intervista con il segretario nazionale Ruscica



Questa legislatura è terminata prima che riuscisse a deliberare lo stato giuridico degli Idr: sarà dunque la prossima a dovere dare una risposta positiva e concreta alle aspettative dei 24.000 docenti di religione sullo stato giuridico.

In questa attesa, però, viene spontaneo chiedersi se il lavoro sin qui svolto con tenacia e determinazione non sia andato perduto; su questo punto e sui principali temi del dibattito

sulle legittime aspettative degli Idr, abbiamo intervistato il segretario nazionale dello SNADIR Prof. Orazio Ruscica: "Il dialogo serrato con i parlamentari della precedente legislatura ha, senza dubbio, sortito l'effetto di affrontare in modo serio ed approfondito la legittimità dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali in quanto insegnamento culturale e non catechistico. Un risultato molto importante che consente adesso di basare la discussione sull'insegnamento della religione cattolica sul concetto che esso è "dentro" la scuola e si sviluppa secondo le stesse finalità della scuola, allo scopo di permettere allo studente di apprendere e gestire "conoscenze, competenze e capacità" dei contenuti essenziali del cristianesimo e delle sue espressioni più significative, in dialogo con le altre confessioni cristiane e con le altre religioni: un insegnamento - conclude Ruscica - che è al servizio degli studenti, delle famiglie e della scuola italiana ed europea".

Su queste precisazioni anche due autorevoli esponenti dei diesse (l'On.le Massimo D'Alema e il sen. Gavino Angius nel settembre del 1999) hanno espresso una opinione molto positiva; in particolare il senatore Angius ha detto: "E' evidente che se l'ora di religione non è catechismo ma tutte le cose che Ruscica espone, i motivi di accordo e di collaborazione sono molti".

Se, grazie a queste dichiarazioni, appare più vicino il momento in cui sarà possibile eliminare la condizione di precariato in cui si trovano i docenti di religione, nel pieno rispetto degli accordi concordatari, rimane comunque il problema di un diffuso ostruzionismo che rallenta sensibilmente i tempi di attuazione dei programmi degli Idr: ad esempio, lo Stato giuridico è stato approvato dal Senato in modo notevolmente diverso da quello che era stato elaborato dalla commissione ristretta. "Il perché - afferma il Prof. Ruscica - è da ricercare nell'ostinazione dell'ala più a sinistra dei diesse (quella vicina alla Cgil) e nell'aver permesso che questi parlamentari fungessero da ago della bilancia. Fino a dicembre del 1999, infatti, in commissione istruzione del senato vi era una maggioranza trasversale che permetteva alle forze di centro ed alla sinistra riformista (legata all'identità e ai valori del socialismo europeo) di proseguire l'iter della discussione su un binario equilibrato. In commissione la maggioranza era a favore di un giusto stato giuridico degli Idr: 12 a favore ed 11 contro. Tra i favorevoli - ovviamente - il senatore Occhipinti, relatore del disegno di legge; la sua nomina a Sottosegretario di Stato ai Trasporti richiedeva la sostituzione dello stesso in commissione e nel compito di relatore del ddl sullo stato giuridico: ma nel gennaio del 2000 la sostituzione del sen. Occhipinti con il diessino Pappalardo fece sbilanciare la commissione sul versante degli oppositori (11 contro 12!). Voglio sottolineare come la precedente composizione della VII Commissione invece era riuscita, il 28 luglio 1999, con una maggioranza trasversale, ad approvare il disegno di legge Occhipinti quale testo di discussione. Da quel momento l'ala più oltranzista dei diesse (senatore Biscardi e senatrice Pagano che in occasione del voto furono messi in metta minoranza) condurrà una battaglia contro un giusto stato giuridico degli Idr, sfociata poi nell'approvazione del disegno di legge sullo stato giuridico che penalizza l'80% dei docenti di religione già in servizio."

continua a pag.3

Cinque anni di lotta: le tappe più importanti

"E' giunta l'ora". Siamo alla resa dei conti. Abbiamo lottato, ma hanno rinviato l'approvazione dello stato giuridico degli insegnanti di religione alla prossima legislatura. Un rinvio che ha un sapore "pilatesco" come se nessuno abbia voluto assumersi la responsabilità di approvare o bocciare il decreto. Che dire: l'amaressa si taglia con la lama di un coltello ma stavolta l'oggetto tagliente domestico lo tengono per il manico gli insegnanti, nel senso che il voto ha sempre rappresentato un'arma importante nelle mani dei cittadini. E gli insegnanti di religione - forti della loro esperienza sul campo e del dibattito (più o meno recepito) con i Parlamentari - adesso sono in grado di preparare le basi per una prossima, sollecita approvazione dello stato giuridico. Per avere una chiara panoramica di quanto è stato fatto e soprattutto di chi ha voluto recepire le istanze dei docenti di religione abbiamo preparato di seguito uno specchietto dell'iter che è stato seguito andando a ritroso nelle varie tappe, cominciando dal giorno in cui il Capo dello Stato ha dato il "benservito" a senatori e parlamentari. L'approvazione dello stato giuridico degli Idr è rinviato alla prossima legislatura. Ricominciare daccapo la battaglia non



ci spaventa; ricominciare una nuova fatica ci trova ancora più pronti e caparbi. Appena sarà insediato il nuovo Parlamento avvieremo con maggiore sollecitudine e determinazione le opportune iniziative per arrivare all'approvazione di un equilibrato stato giuridico della categoria.

continua a pag.4

Lettera alla commissione ristretta

pag.3

Snadir & MCL: servizio di assistenza fiscale

pag.8

Irc ed esame di licenza elementare

pag.8

"Cari leaders e segretari di partito"

pag.2

Scrutini finali Credito scolastico

pag.6

Crediti Documento Consiglio di Classe Adozioni

pag.7

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la
Segreteria Nazionale - via Trapani Rocciola, 2 - 97015 MODICA (RG)
Tel. e Fax 0932/762374
 o le varie sedi SNADIR Provinciali o Zonali

Città	Responsabile	Indirizzo	CAP	Località	Tel./Fax
AGRIGENTO sede prov.le SNADIR	Magro Giuseppe	Piazza Primavera, 15	92100	AGRIGENTO	0922/613048- 0347/2576372
AVELLINO	Panza Antonio	Via Roma, 130	83036	MIRABELLA ECLANO (AV)	0347/9469684
BARI	D'Ambrosio Michele	Via Laterza, 95	70029	SANTERAMO (BA)	0329/4115222
BENEVENTO	Muto Antonella	Viale degli Astronauti, 3	83038	MONTEMIETTO (AV)	0333/2920688
CAGLIARI	Cappai Maricilla	Piazza Parigi, 7	09047	SELARGIUS (CA)	0349/2156455
CALTANISSETTA	Petix Giovanni	Via Benintendi, 70	93100	CALTANISSETTA	0360/987076
CASERTA	Albano Antonietta	Via G. Falcone	81025	MARCIANISE (CE)	0823/824860
CAST/MARE di STABIA sede zonale SNADIR	Ernesto Soccavo	Via S. Vincenzo, 15	80053	CASTELLAMMARE di STABIA	0347/0502445
CATANIA	Zuccarello Katia	Via G. Marconi, 79	95045	MISTERBIANCO (CT)	0347/3315323
ENNA	D'Oro Claudio	Via Belviso, 17/C	94014	NICOSIA	0338/8775955
FOGGIA sede prov.le SNADIR	Fiore Matteo	Via Alberona, 6	71016	SAN SEVERO (FG)	0882/333201
LIVORNO	Crosio Pierangelo	Via Francesco Pardi, 19	56100	PISA	0349/4660799
MILANO sede prov.le SNADIR	Borsò Alberto	Via A. Antonelli, 4 (MM3 Corvetto)	20100	MILANO	02/56816546 02/56807469
NAPOLI sede prov.le SNADIR	Cacciapuoti Francesco	Via Cesare Rossaroll, 174	80139	NAPOLI	081/440733 0347/5945336
NUORO	Boi Sergio	Via V. Emanuele III, 3	08040	ULASSAI (NU)	0333/4502036
PALERMO sede prov.le SNADIR	Pace Giuseppe	Vicolo Paolo Martello, 8	90100	PALERMO	091/218094 0328/8161793
PISA	Fornai Sandra	Via delle Sorgenti, 39/D	56010	ASCIANO PISANO	0349/4201521
RAGUSA sede prov.le SNADIR	Scivoletto Marisa	Via Trapani, 2	97015	MODICA (RG)	0932/762374
SALERNO	Siniscalchi Nunzia	Via C. Pisacane, 73	84082	BRACIGLIANO (SA)	0338/8807933
SARONNO sede zonale Snadir	Loritto Angela	Via San Cristoforo, 9	21047	SARONNO (VA)	02/9621582
TRAPANI	Di Giuseppe Vito	Via Bonsignore	91022	CASTELVETRANO (TP)	0368/3089417

Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia ?
 Telefona allo 0932/762374

ASSICURAZIONE GRATUITA SUGLI INFORTUNI PER GLI ISCRITTI SNADIR

Gli iscritti allo Snadir sono assicurati gratuitamente con la Società UNIPOL per i seguenti casi:

1) **ricovero in istituto di cura** in conseguenza di infortunio professionale od extraprofessionale (24 ore su 24):

a) Indennità giornaliera di £.60.000 (sessantamila lire) per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di giorni 30 per ogni ricovero;

b) I primi cinque giorni di ricovero non sono indennizzabili.

2) **prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio.** Rimborso delle spese sostenute nel corso di ricovero in Istituto di cura per:

a) trasporto dell'assicurato con l'ambulanza, in istituto di cura e viceversa;

b) cure e visite mediche;

c) onorari medici (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista) e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico;

d) farmaci;

e) esami di laboratorio;

f) rette di degenza;

g) protesi ed apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero.

Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e protesi dentarie. Il rimborso verrà riconosciuto per ciascun assicurato fino alla concorrenza del massimale di £. 1.000.000 (unmilione) per anno assicurativo. La compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative note, fatture e ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica.

Le spese sostenute all'estero saranno rimborsate in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'assicurato, rilevato dalle quotazioni dell'ufficio italiano dei cambi.

L'iscritto deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società Unipol, fornire alla stessa informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato.

In caso di denuncia di sinistro, è necessario inviare all'Agenzia UNIPOL - via Risorgimento, 159 - 97015 MODICA (RG) tel.0932/763729, la denuncia di sinistro, utilizzando il modello sottoriportato, da spedire con raccomandata a.r. entro e non oltre 30 giorni dalla data di dimissione dall'Istituto di cura. Successivamente l'Agenzia UNIPOL di Modica contatterà l'assicurato per comunicargli il più vicino Centro servizi liquidazione Unipol, cui dovrà consegnare la documentazione inerente il sinistro.

Per dimostrare il proprio diritto alla copertura assicurativa l'iscritto allo SNADIR deve documentare il possesso della tessera d'iscrizione (fotocopia) e della fotocopia dell'ultimo cedolino stipendiale con l'indicazione della trattenuta per quota di iscrizione e/o dell'attestato d'iscrizione rilasciato dalla segreteria nazionale Snadir.

Spett.le UNIPOL Assicurazioni
 Agenzia Generale di Modica
 Via Risorgimento, 159
 97015 MODICA (RG)

Oggetto: denuncia sinistro polizza 1747/77/1521. Infortuni.
 Contraente SNADIR.

Io sottoscritto _____ residente
 in _____ via _____ tel.
 _____ di professione docente di religione presso la Scuola
 _____, dichiaro che in data _____
 venivo ricoverato presso l'istituto di cura
 _____ di _____.

Allego: fotocopia tessera, cedolino stipendiale, attestazione iscrizione.
 Breve cronistoria del sinistro: _____

Distinti saluti
 Data _____

Firma _____

Modica, 9 aprile 2001

Ai leaders delle Coalizioni

On.le Silvio Berlusconi - Casa delle Libertà
 Dott. Sergio D'Antoni - Democrazia Europea
 Sen. Antonio Di Pietro - Lista Di Pietro - Italia dei Valori
 Dott. Francesco Rutelli - Ulivo

Ai Segretari di Partito

On.le Gianfranco Fini - Alleanza Nazionale
 On.le Pierferdinando Casini - CCD
 On.le Rocco Buttiglione - CDU
 On.le Walter Veltroni - Democratici di Sinistra
 Dott. Sergio D'Antoni - Democrazia Europea
 On.le Silvio Berlusconi - Forza Italia
 On.le Arturo Parisi - I Democratici
 Sen. Antonio Di Pietro - Lista Di Pietro - Italia dei Valori
 On.le Umberto Bossi - Lega Nord
 On.le Oliviero Diliberto - Partito dei Comunisti Italiani
 On.le Pierluigi Castagnetti - PPI - Popolari Democratici
 On.le Fausto Bertinotti - Rifondazione Comunista
 On.le Lamberto Dini - Rinnovamento Italiano
 On.le Clemente Mastella - Udeur
 Dott.ssa Grazia Francescato - Verdi

Prot. 303

Oggetto: invito all'assunzione di un impegno politico per la risoluzione dello stato giuridico degli insegnanti di religione

Gentilissimi Onorevoli,
 gli insegnanti di religione cattolica (=idr) in Italia sono circa 24.000. Il 20% di loro è iscritto al nostro sindacato, per cui siamo la forza sindacale più rappresentativa di questa categoria professionale. Molte forze politiche dell'ultima legislatura hanno permesso che il nostro diritto allo stato giuridico non trovasse una definizione giusta e rispondente alle legittime aspettative dei 24.000 idr. Potete immaginare le aspettative e le speranze che gli idr ripongono nella legislatura che andremo a votare!

Per ciò Le saremo grati se Lei, con onestà e franchezza, volesse farci

conoscere l'impegno che fin da ora è disposto ad assumere ed a farne un punto esplicito del programma della Sua coalizione e/o del Suo partito nella prossima legislatura, per risolvere definitivamente e meritatamente l'annoso problema dello stato giuridico dei docenti di religione secondo i seguenti requisiti che abbiamo verificato corrispondere alle legittime aspettative degli Idr:

a. istituzione delle classi di concorso per l'insegnamento della religione nei vari ordini e gradi scolastici;

b. nuove procedure per il reclutamento e l'abilitazione dei docenti di religione, che tenga conto dell'idoneità per impartire l'Irc;

c. misure idonee per l'immissione in ruolo dei docenti di religione già in servizio, basate sul riconoscimento della professionalità acquisita, che abbiano le seguenti caratteristiche:

* corso abilitante riservato

* due anni di servizio come requisito per accedere al corso abilitante riservato

* titoli di qualificazione professionale così come previsti dal DPR 751/85

* riconoscimento del servizio prestato ai fini della graduatoria finale del corso abilitante riservato

* inserimento nella graduatoria permanente ad esaurimento (come già previsto per altri insegnamenti: legge 124/99) dei vincitori del corso abilitante riservato

* compilazione della graduatoria permanente sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio

* la nomina in ruolo del personale inserito nella graduatoria permanente in relazione del 70% dei posti disponibili ogni anno

Al fine di poter informare in tempo i nostri iscritti (20% della categoria):

* tramite il nostro Notiziario (Professione ir) che inviamo personalmente a 7.000 docenti in tutta Italia ed anche nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici scuola delle Diocesi italiane e ad alcuni referenti in Europa) e

* il nostro sito web (fino ad oggi il sito di categoria più visitato, con 70.000 accessi).

La preghiamo di farci pervenire la Sua risposta entro il 18 aprile p.v.

La saluto distintamente

Il Segretario Nazionale
 Prof. Orazio Ruscica

Cambio alla direzione di Professione ir

**Il prof. Domenico Pisana
 lascia l'incarico di
 direzione del nostro
 periodico.
 A lui il nostro più sentito
 ringraziamento per
 l'attività svolta.**

**Al nuovo direttore,
 Rosario Cannizzaro,
 formuliamo i più cordiali
 auguri di un proficuo
 lavoro.**

La redazione

Modica, 09 febbraio 2001

On.le PRESTIGIACOMO STEFANIA
On.le BASTIANONI STEFANO
On.le STELLUTI CARLO
Camera dei Deputati
ROMA

RISERVATA

Prot. 150

Oggetto: C 7238 - Emendamenti indispensabili ed irrinunciabili.

Gentilissimi Onorevoli,
invio gli emendamenti indispensabili per un giusto riconoscimento dello stato giuridico dei docenti di religione.

I punti su cui trattare sono i seguenti:

1. la quota dei posti da mettere in organico (60%, 70% o 80% non sono un problema);
2. I posti non coperti con gli incarichi a tempo indeterminato possono essere assegnati con contratti di lavoro a tempo determinato;
3. In sede di prima applicazione possiamo prevedere la partecipazione al Corso abilitante riservato dei docenti in servizio con almeno quattro anni (e non due come richiesto precedentemente);
4. In sede di prima applicazione il programma di esame del corso abilitante potrà accertare oltre la conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il Corso, anche la cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche.
5. Può essere ritirato l'emendamento che sopprime l'art.4 della legge 5 giugno 1930,n.824 e il comma 4 dell'art.309 del D.L.vo 16 aprile 1994,n.297.

Riteniamo invece assolutamente irrinunciabili gli emendamenti che prevedono:

1. l'eliminazione della richiesta della laurea statale;
2. la sostituzione del concorso con un Corso abilitante riservato
3. quattro anni di servizio come requisito per accedere al Corso abilitante riservato;
4. i titoli previsti dall'Intesa per partecipare al corso abilitante riservato;
5. il riconoscimento del servizio prestato ai fini della graduatoria finale del Corso abilitante riservato;
6. l'inserimento in graduatoria permanente ad esaurimento (come già previsto per altri insegnamenti: legge 124/99) dei vincitori del Corso abilitante riservato;
7. la compilazione delle graduatorie permanenti sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio;
8. la nomina in ruolo del personale inserito nella graduatoria permanente in relazione al 60 oppure 70 per cento dei posti disponibili ogni anno;

Questo è il massimo che possiamo "obtoro collo" accettare. Altre concessioni vorrebbero dire tradire il consenso e il gradimento della categoria e dei centomila firmatari della petizione popolare n. 1731.

Grati della attenzione mostrata, auguro un cordiale saluto.

Il Segretario Nazionale
Prof. Orazio Ruscica

Allegato:

1. Emendamenti irrinunciabili;
2. Sinossi pdl 7238 ed emendamenti irrinunciabili

Emendamenti irrinunciabili

1. Art.5 -al comma 1 sostituire il periodo "Al primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto concorso può altresì partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio nell'anno scolastico in corso alla data predetta. "con il seguente "In sede di prima applicazione gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio, richiesti dal presente comma sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. "

2. Art.5 -comma 2 sostituire il periodo "Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dal 'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella costituenda scuola di base,per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea " con il seguente "Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea ".

3. Art.5 -comma 3 sostituire il periodo "Il programma di esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali filosofiche e storiche "con il seguente "Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il corso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali filosofiche e storiche. Nel punteggio della graduatoria finale interverrà il riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato di religione cattolica ".

4. Art.5 -aggiungere il seguente comma 3 bis:"Gli insegnanti di religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e saranno immessi in ruolo in relazione al 70 per cento dei posti disponibili ogni anno. "

5. Art.5 - aggiungere il seguente comma 3 ter: "I docenti di cui al precedente comma 3 bis avranno anche la precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'art.3, comma 7 della presente legge."

OTTERREMO LO STATO GIURIDICO

segue da pag.1

Prioritari appaiono dunque degli interventi volti a cambiare la legge; a questo proposito, lo SNADIR si è mosso attraverso molteplici linee d'azione: quali le principali?

Il Prof. Ruscica ce ne ha illustrate tre, messe in atto dal luglio 2000: "1) una petizione popolare emendativa: sono state raccolte 100.000 firme consegnate il 29 novembre 2000; 2) un convegno nazionale tenutosi a Napoli il 30 ottobre 2000 cui hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla Pubblica Istruzione, On.le Giuseppe Gambale, e don Vittorio Bonati, responsabile settore Irc della Cei. In quell'occasione abbiamo presentato gli emendamenti indispensabili per salvaguardare le legittime aspettative dei docenti di religione; 3) il contatto continuo con i parlamentari (membri della commissione lavoro e segretari di partito): ciò ha portato alla presentazione da parte dei parlamentari di circa 130 emendamenti, di cui la maggioranza si articola sulle richieste dallo Snadir".

Impegno continuo, dunque, eppure non si è riusciti lo stesso a deliberare prima della fine della legislatura? "Il problema di fondo non sta nel tipo o nella quantità di impegno profuso dallo SNADIR; anzi, a questo proposito c'è da dire che il nostro sindacato, - ribatte Ruscica - per dimostrare la sua buona volontà e per evitare irrigidimenti penalizzanti per tutti, ha perfino cercato di mediare tra le posizioni dei 24.000 Idr e quelle di una parte della sinistra arroccata su atteggiamenti di netto rifiuto, presentando alla commissione lavoro una interessante proposta basata su richieste notevolmente ammorbidite. Ma non c'è stato niente da fare! Le posizioni della controparte hanno continuato ad essere ingiustificatamente ed incomprensibilmente negative: ecco dove sta il fulcro del problema!"

La situazione degli Idr non è comunque la stessa in tutta Italia, tant'è che la Provincia Autonoma di Trento ha approvato lo stato giuridico degli Idr: come valuta tale deliberazione?

"La legge deliberata della provincia di Trento ha tenuto conto delle legittime aspettative dei docenti di religione già in servizio. Aspettative che lo Snadir ha più volte presentato ai Deputati e Senatori del Parlamento italiano. L'approvazione delle norme della provincia autonoma ci conferma che lo Snadir si è mosso nella giusta direzione. Il ricominciare una nuova fatica ci trova ancora più pronti e caparbi. Appena sarà insediato il nuovo Parlamento avvieremo con maggiore sollecitudine e determinazione le opportune iniziative per arrivare all'approvazione di un equilibrato stato giuridico dei docenti di religione."

Per concludere un quesito di scottante attualità: considerato che ci troviamo in periodo strettamente preelettorale e che il comportamento degli Idr, di fronte al voto, mai come adesso può avere una doppia valenza, cioè etica e pratica; di fronte dunque alla possibilità o meno per gli Idr di astenersi dal voto. "L'astensionismo non appartiene alla tradizione cristiana.

Certamente l'attuale campagna elettorale segnata da velenose delegittimazioni reciproche confonde e sconcerta l'elettorato. Occorre allora che i docenti di religione, ma anche ogni elettore cristiano, maturi la propria scelta nel quadro di una grande chiarezza di progetti politici in grado di affrontare e risolvere i problemi sociali che interessano tutti i cittadini: salute, casa, lavoro, salario familiare, accesso alla cultura, accesso alle informazioni. A questi va ad aggiungersi per gli Idr la questione dello stato giuridico. Ritengo che ogni insegnante di religione sia in grado di scegliere in modo autonomo chi debba rappresentarlo in Parlamento. In questi anni i nostri colleghi hanno dimostrato che non sono disponibili a dare deleghe in bianco a nessun parlamentare. Ritengo che qualsiasi interlocutore avremo in Parlamento dovrà essere in grado di dare una risposta positiva ed equilibrata ai 24.000 docenti di religione che attendono il giusto riconoscimento della loro professionalità. Certamente la prossima maggioranza parlamentare - continua il Prof. Ruscica - non potrà non riconoscere uno stato giuridico che corrisponda alle legittime aspettative degli Idr, quali:

- a) istituzione delle classi di concorso per l'insegnamento della religione nei vari ordini e gradi scolastici;
- b) nuove procedure per il reclutamento e l'abilitazione dei docenti di religione, che tenga conto dell'idoneità per impartire l'Irc;
- c) misure idonee per l'immissione in ruolo dei docenti di religione già in servizio, basate sul riconoscimento della professionalità acquisita, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- * corso abilitante riservato;
- * due anni di servizio come requisito per accedere al corso abilitante riservato;
- * titoli di qualificazione professionale così come previsti dal DPR 751/85;
- * riconoscimento del servizio prestato ai fini della graduatoria finale del corso abilitante riservato;
- * inserimento nella graduatoria permanente ad esaurimento (come già previsto per altri insegnamenti: legge 124/99) dei vincitori del corso abilitante riservato;
- * compilazione della graduatoria permanente sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio;
- * la nomina in ruolo del personale inserito nella graduatoria permanente in relazione del 70% dei posti disponibili ogni anno.

Certo, bisogna dire che lo SNADIR ha il merito di aver posto all'attenzione del Governo, dei Parlamentari e delle organizzazioni sindacali la questione dello stato giuridico dei docenti di religione e di aver condotto da solo in questi 5 anni (soltanto nell'ultimo periodo si sono visti i soliti noti che cercavano di appropriarsi del merito) la lotta per il raggiungimento di questo obiettivo fino alla quasi approvazione. Mai si era arrivati a tanto!

Ritengo però che subito dopo l'insediamento del nuovo Parlamento - conclude a questo punto il Prof. Ruscica - le organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative dei docenti di religione (e tra queste lo Snadir con il 20% della categoria), si attivino attraverso un percorso comune per proporre una forte azione di mobilitazione a favore della categoria".

Rossella Sudano

CINQUE ANNI DI LOTTA: LE TAPPE PIÙ IMPORTANTI

segue da pag. 1

Giovedì 8 marzo 2001: Il Presidente della Repubblica, Azeglio Ciampi, firma il decreto di scioglimento delle Camere.

Martedì 6 marzo 2001: La Provincia autonoma di Trento approva lo stato giuridico dei docenti di religione.

Mercoledì 28 febbraio 2001: Il Comitato Ristretto si riunisce dalle 13,20 alle 13,30 e chiude con un nulla di fatto. I diesse non vogliono la legge.

Mercoledì 28 febbraio 2001: Il Comitato Ristretto riprende l'esame del pdl 7238.

Mercoledì 14 febbraio 2001: Salta la riunione del Comitato Ristretto sul pdl 7238. Ufficialmente a causa del protrarsi dell'elezione dell'ingegnere Bufalini a presidente dell'INPDAl. La prossima settimana decisione dei capigruppo sull'iter del pdl 7238.

Martedì 13 febbraio 2001: Rinvio al 14 febbraio 2001 l'esame del pdl 7238 in sede di Comitato Ristretto.

Giovedì 8 febbraio 2001: Rinvio al 13 febbraio 2001 l'esame del pdl 7238 in sede di Comitato Ristretto.

Mercoledì 7 febbraio 2001: Il Comitato Ristretto ha chiuso i lavori con un nulla di fatto. Domani si riunirà l'ufficio di Presidenza per decidere sul proseguo dei lavori.

Mercoledì 7 febbraio 2001: Si riunirà il Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti presentati alle proposte di legge C7238, approvata dal Senato, ed abbinata, sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.

31 gennaio 2001: La XI Commissione dà l'incarico ad una Commissione ristretta di valutare gli emendamenti presentati.

30 gennaio 2001: Il Vice Presidente della Camera, Carlo Giovanardi, ritira l'emendamento dei dieci anni sostitutivi della laurea e ringrazia della opportuna segnalazione.

26 gennaio 2001: Ad oggi sono stati già presentati dalle diverse forze politiche circa 130 emendamenti. La maggioranza degli emendamenti si articola sulle proposte presentate dallo Snadir. Altri emendamenti propongono la

sostituzione della laurea con dieci anni di insegnamento. Questa proposta ci trova in disaccordo perché la riteniamo assolutamente inadeguata a risolvere in modo vero e reale le legittime richieste dei 24.000 docenti di religione già in servizio. Lo Snadir mette in guardia i parlamentari dal tentare di risolvere la questione dello stato giuridico con interventi poco adeguati e certamente penalizzanti per una larga fascia della categoria.

24 gennaio 2001: Rinvio alla discussione alle sedute del 31 gennaio e 1° febbraio 2001.

23 gennaio 2001: ore 18,00: Scade il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl n.7238. Termine prorogato alle ore 14,00 del 30 gennaio 2001.

18 gennaio 2001: Al ddl n.7238 viene abbinata la petizione n.1731 presentata dallo Snadir. Gli onorevoli Delfino (CDU), Sestini (FI), Bastianoni (RI), Rodeghiero (LNP), Saonara (PDU) hanno sottolineato la necessità di modificare l'art. 5 del ddl n.7238. Rinvio alla discussione alle sedute del 23-24-25 gennaio p.v. Lapo Pistelli al segretario dello Snadir, Ruscica: lo stato giuridico degli Idr va risolto nel modo più equo e giusto possibile.

16 gennaio 2001: La presidenza della CEI: "Ai docenti di religione, ai quali esprimiamo viva gratitudine, assicuriamo il nostro impegno sui vari problemi che attendono una soluzione, in particolare per il loro stato giuridico. Auspichiamo che si giunga ad una sollecita definizione dell'atteso provvedimento, purché non si esigano oggi dai docenti in servizio da molti anni titoli ingiustificati.

16 gennaio 2001: Interviene l'onorevole Aprea (FI) in XI Commissione. L'esame viene rinviato alle sedute del 18 - 23-24-25 gennaio p.v.

12 gennaio 2001: Lo Snadir precisa all'onorevole Pistelli ed agli altri onorevoli della XI Commissione Lavoro che "organizzare, esprimere e manifestare ai nostri eletti parlamentari il riconoscimento dei nostri diritti non equivale ad "influenzare l'attività parlamentare", perché "in realtà" intendono offrire un contributo alla "maggioranza e alla Commissione" "chiamate a trovare una soluzione equa ad un problema irrisolto ormai da anni. E la richiesta dei 24000 idr non è una richiesta che privilegia una minoranza di potere richiedendo favori privati e/o lesivi di interessi comuni, come si addice ad una lobby. Gli idr richiedono soltanto l'applicazione di un diritto costituzionale da riconoscere a tutti i lavoratori."

9 gennaio 2001: la XI Commissione della Camera inizia a discutere sul testo di legge approvato in Senato sullo stato giuridico dei docenti di religione. I Deputati, Angela Napoli (AN), Antonino Loddo (I Democratici), Ercolino Duilio e Lapo Pistelli (PPI) hanno evidenziato il danno che ne verrebbe ai docenti di religione già in servizio qualora il testo venisse approvato così come è stato deliberato dal Senato. Non sono condivisibili le richieste della laurea statale, del concorso per esami e la riduzione dal 70 al 60% della dotazione organica.

Giovedì 14 dicembre 2000: inizia la discussione in XI Commissione. Il relatore onorevole Stelluti illustra (Resoconto del

14/12/2000) i progetti di legge presentati alla Camera e il pdl n.7238 già approvato in Senato.

Rinvio a Giovedì 14 dicembre 2000 la discussione sul progetto di legge C7238 sullo stato giuridico degli insegnanti di religione. Relatore è stato nominato l'on.le Stelluti Carlo (Democratici di Sinistra-Ulivo).

Mercoledì 13 dicembre p.v. inizierà l'esame del progetto di legge C7238, già approvato dal Senato, in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

Il 1° dicembre 2000 è stata annunciata alla Camera la presentazione della Petizione Popolare ed è stata assegnata con il n.1731 alla XI Commissione permanente.

Rinvio alla discussione sul ddl n.7238 sullo stato giuridico degli Idr. La Commissione Lavoro della Camera doveva nei giorni 6 e 7 dicembre p.v. nominare il relatore. Qualche difficoltà in Commissione per trovare un Parlamentare della maggioranza disponibile al compito di relatore.

Mercoledì 29 novembre 2000 lo SNADIR ha consegnato alla Camera le centomila firme raccolte a sostegno della Petizione popolare emendativa del ddl. n. 7238 sullo stato giuridico dei

- Non sai a chi rivolgerti per la ricostruzione di carriera?
- Non sai se ti spettano gli aumenti biennali o la ricostruzione di carriera?
- Hai bisogno del decreto di ricostruzione di carriera?
- Non sai quali assenze e permessi ti spettano?
- Sei stufo dei "non so", "forse", "aspettiamo chiarimenti", ...

CHIEDI A CHI E' PREPARATO
INTERROGA LO
S N A D I R

docenti di religione, assegnato in sede referente alla XI Commissione della Camera.

La Commissione Lavoro della Camera ha deliberato di discutere Mercoledì 6 dicembre p.v. sul disegno di legge sullo stato giuridico degli Idr. Sarà nominato il relatore.

Lo Snadir ufficializza, durante i lavori del 2° Convir 2000 tenutosi il 30 ottobre u.s. a Napoli, la richiesta degli indispensabili emendamenti al ddl n.7238 necessari per salvaguardare i legittimi diritti dei docenti di religione (questi gli emendamenti che vogliamo, ndr.)

Il 25 settembre 2000 il Presidente della Camera, On.le Luciano Violante, ha stabilito che la competenza primaria attinente il progetto di legge n.7238 sullo stato giuridico dei docenti di religione rimane alla XI Commissione Lavoro. Poiché il progetto di legge investe anche la competenza della VII Commissione Istruzione, il Presidente ha stabilito che venga acquisito anche il parere della VII Commissione (entro 8 giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato) prima della discussione in Aula. Comunicazione del 25 settembre 2000.

Il Consiglio Permanente della CEI (**18-21 settembre 2000**) ha dichiarato che il ddl sullo stato giuridico degli insegnanti di religione è ingiustamente discriminatorio nella parte che richiede la laurea statale anche in sede di prima applicazione

19 settembre 2000: La VII Commissione Istruzione ha deliberato di sollevare il conflitto di competenza sul disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione. Ai sensi dell'art.72, comma 4 del regolamento della Camera la questione di competenza insorta tra la Commissione lavoro e quella dell'istruzione sarà deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo riterrà opportuno potrà sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.

Agosto 2000: Professione i.r. 5/2000: Bidonati - Quando i politici sconsigliano coerenza e serietà - Una soddisfazione limitata - La discussione in aula al Senato - Una Petizione per sostituire l'ingiusto articolo 5 del testo di legge approvato al Senato sullo stato giuridico dei docenti di religione.

25 luglio 2000: Il testo di legge sullo stato giuridico appena approvato al Senato è stato assegnato alla 11^ Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati in sede referente in data 25 Luglio 2000 con il seguente numero C. 7238. L'assegnazione è stata annunciata nella seduta n.769 del 25 Luglio 2000. L'esame del testo inizierà tra la fine di settembre e i primi di ottobre p.v.

19 luglio 2000: approvato il disegno di legge sullo stato giuridico (v. testo legge) dei docenti di religione (Resoconto n.889). Ad assistere i lavori dai parlamentari anche oggi soltanto i rappresentanti dello Snadir (prof. Pasquale Troia, prof. Edoardo Basile, prof.ssa Maria Rosa Incontrera, prof. Giuseppe Pace, prof.ssa Anna Spatola). Fino a metà mattinata di oggi abbiamo tentato di contattare diversi parlamentari della maggioranza al fine di far recedere dalla loro ostinata determinazione. Successivamente abbiamo inviato una lettera di protesta. Il maxi emendamento a firma dei Popolari, dei DS, dei I Democratici, di

R.I., del Centro Riformatori e della SVP prevedono anche in sede di prima applicazione la laurea statale per partecipare al concorso ordinario per esami e titoli al fine di poter essere immessi in ruolo. E' chiaro che nascondersi dietro il dito del riconoscimento della licenza in teologia come laurea statale non risolverebbe il problema. Infatti, come recita il comma 4 dell'art.5 del bando di concorso per titoli ed esami della scuola secondaria di 1° e 2° grado la laurea in teologia o in altre discipline ecclesiastiche è utile per partecipare ai concorsi dove è richiesta la laurea in lettere e filosofia, ma viene concessa l'abilitazione soltanto per insegnare nelle scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Chiaramente i colleghi di scuole materna ed elementare non dormono sonni tranquilli. Infatti i tantissimi colleghi senza laurea, ma in possesso dei titoli di Magistero, potranno partecipare al concorso per la scuola elementare e materna, andando così ad incrementare il numero dei partecipanti (=minore possibilità di superare il concorso). L'iter parlamentare è solo all'inizio. Il disegno di legge deve ora passare all'esame della Commissione Istruzione della Camera e poi dell'assemblea della Camera. Successivamente tornerà al Senato per la definitiva approvazione. In sede di discussione alla Camera sarà possibile proporre emendamenti che eliminino l'ingiusta richiesta della laurea statale. Se questo non bastasse ricorremo alla Corte Costituzionale.

18 luglio 2000 - ore 16,30 in Aula discussione sul ddl sullo stato giuridico degli insegnanti di religione (Resoconto n.888). Ad assistere i lavori dai parlamentari soltanto i rappresentanti dello Snadir (prof. Pasquale Troia, prof. Edoardo Basile, prof.ssa Maria Rosa Incontrera, prof. Giuseppe Pace, prof.ssa Anna Spatola). E' stato respinto un maldestro tentativo di una risicata minoranza (verdi, comunisti, ...) di rimandare tutto alla commissione affari costituzionali del Senato. E' stato presentato un maxi emendamento dai senatori Maria Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI) , Armin Pinggera (SVP) che blinda la votazione. Il testo prevede il diploma di laurea anche in sede di prima applicazione per accedere ai posti di insegnamento della religione nelle scuole secondarie. Per le materne e le elementari rimane, in prima applicazione, la possibilità di concorrere anche senza laurea statale. Pertanto verranno immessi in ruolo soltanto il 30% dei docenti di religione attualmente in servizio (dopo aver superato un concorso per esami e titoli). Si prevede per domani la discussione degli emendamenti e l'approvazione del disegno di legge sullo stato giuridico. E' stato accolto il desiderio di Biscardi: ruolo per soli laureati. Viene così introdotta all'interno della categoria una volgare discriminazione.

Rinvio al 18 luglio 2000 la discussione in Aula e la votazione degli emendamenti.

13 luglio 2000: Intervento del Ministro De Mauro in VII Commissione al Senato: "... pienamente legittimo che il Parlamento intenda eliminare la condizione di precario in cui si trovano i docenti di religione, a condizione che siano rispettate le norme concordatarie e pattizie e sia assicurato un elevato livello formativo degli insegnanti". (Resoconto n.438). L'affare assegnato sarà iscritto nuovamente all'ordine del giorno della VII Commissione per la settimana prossima. La discussione in Aula giovedì 13 luglio.

5 luglio 2000: la VII Commissione discute sull'affare assegnato relativo all'Irc. Il senatore Biscardi si lamenta di non aver ricevuto la bozza di risoluzione che il senatore Brignone aveva presentato il 29 giugno u.s. La senatrice Pagano si preoccupa della materia alternativa (Resoconto n.436). La discussione in Aula rinviata all'11-13 luglio 2000. Un chiarimento è doveroso.

4 luglio 2000, ore 12,05 intervento del senatore Brignone in Aula. Subito dopo la discussione in Aula viene rimandata ad altra seduta (Resoconto n.875).

Ennesimo rinvio (dal 4 al 6 luglio 2000) dell'esame in Aula del ddl sullo stato giuridico degli Idr (Programma dei lavori): si discuterà solo sulla relazione del Sen. Guido Brignone. La maggioranza si diletta nel "portare notte ad Atene".

Ancora un ulteriore rinvio (dal 27 al 29 giugno 2000) dell'esame in Aula del ddl sullo stato giuridico degli idr (Programma dei lavori dell'Assemblea). Nulla osta dalla Commissione Bilancio. Intanto la VII Commissione discute sulla relazione del senatore Guido Brignone (Resoconto n.429; Resoconto n.430).

Rinvio al 20 giugno 2000 l'esame in Aula del disegno di legge sullo stato giuridico degli Idr (Programma dei lavori dell'Assemblea). Fino al 16 giugno sarà possibile presentare gli emendamenti.

13 giugno 2000: La commissione bilancio del Senato ha espresso parere favorevole al disegno di legge sullo stato giuridico degli Idr a condizione che ci sia la copertura finanziaria (art.81 del Costituzione).

Rimandato alla prossima settimana (15 giugno 2000) l'esame in Aula del disegno di legge sullo stato giuridico degli Idr. Lo scontro sulla procreazione assistita ha "consigliato" di attendere. Il segretario nazionale, Orazio Ruscica, chiede al Presidente del Senato, Nicola Mancino, di intervenire per recuperare la possibilità e i tempi di discussione del ddl.

I senatori Ascutti e Minardo hanno presentato (il termine ultimo ore 20,00 di **martedì 6/6/2000**) gli emendamenti graditi allo Snadir. La discussione sul disegno di legge è prevista l'8 giugno 2000. Oggi (**7 giugno 2000**) discussione sulla procreazione assistita.

Giugno 2000: Calendarizzata la discussione sullo stato giuridico degli Idr. L'impegno preso dal Presidente del Senato, Nicola Mancino, durante la manifestazione dello Snadir del 24 maggio 2000 si è concretizzato: dal 6 all'8 giugno 2000 discussione in Aula del disegno di legge sullo stato giuridico degli Idr (Programma dei lavori dell'Assemblea del Senato). Intanto lo Snadir ha fatto pervenire a tutti i senatori una articolata lettera sulle valenze culturali dell'Irc, sulle

CINQUE ANNI DI LOTTA: LE TAPPE PIU IMPORTANTI

segue da pag.2

motivazioni di uno stato giuridico degli Idr e sugli opportuni e irrinunciabili emendamenti da approvare.

24 maggio 2000: Primi risultati positivi dello sciopero: Il Presidente del Senato, Nicola Mancino, si è impegnato a far calendarizzare la discussione sullo stato giuridico degli Idr nel periodo 6 - 9 giugno 2000

Aprile - maggio 2000: Nessuna novità in Aula del Senato (Programma dei lavori dell'assemblea al Senato). Il ddl sullo stato giuridico degli Idr ritarda ad essere calendarizzato. Il rallentamento da noi paventato è in atto. Lo SNADIR conferma lo sciopero del 24 maggio 2000. Sciopero: Telex del Ministero - Sciopero nazionale - 24 maggio 2000 - Stato giuridico solo per i laureati.

4 aprile 2000: Il Cardinale Ruini ha ricordato l'esigenza che sia al più presto trasmesso in Aula, e quindi approvato, il disegno di legge sul nuovo stato giuridico degli insegnanti di religione. Il nuovo statuto, ha detto il Cardinale Ruini, supererebbe l'attuale disciplina che risale ad una legge del 1930. Il cardinale ha anche ribadito che "sarebbe strano che, mentre è ormai definita la questione di tutto il personale precario della scuola, rimanesse insoluta quella dei soli insegnanti di religione" (Televideo, 4 aprile 2000)

Mercoledì 29 marzo 2000: Licenziato dalla VII Commissione Istruzione il disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione.

La VII Commissione Istruzione al Senato ha conferito il mandato al relatore Brignone di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione. Resoconto della 412a seduta

Dichiara il segretario nazionale dello Snadir, Orazio Ruscica: "Apprezziamo la disponibilità mostrata dalle forze di Governo di ritenere maturo il tempo per l'esame del testo unificato sullo stato giuridico dei docenti di religione. Auspichiamo che prima delle elezioni del 16 aprile 2000 possa verificarsi in Assemblea la convergenza fra maggioranza ed opposizione su questo disegno di legge. La solerte calendarizzazione o il suo rinvio ci darà la certezza dell'intenzione vera o presunta di accelerare o rallentare l'approvazione. Pertanto, l'immediata calendarizzazione ci farà conoscere quali forze politiche desiderano veramente approvare in tempi brevi un giusto e legittimo stato giuridico che i docenti di religione attendono da circa sedici anni".

Comunicato stampa dei senatori Asciutti (FI), Bevilacqua (AN) e Brignone (Lega Nord): "Il PP e l'Udeur, anche sul provvedimento inerente lo stato giuridico degli insegnanti di religione, sono solo al servizio dei diessini e dei comunisti!".

Nell'odierna seduta di VII Commissione al Senato, in cui si è dibattuto il provvedimento sullo stato giuridico dei docenti di religione cattolica, il popolare Monticone ha chiesto di rinviare il provvedimento in aula chiudendo di fatto il reale avvio dell'esame del testo in commissione. La proposta grazie ai voti favorevoli del PPI e dell'Udeur, è stata accolta. "Da tre sedute oramai - osservano i senatori Asciutti (FI), Bevilacqua (AN) e Brignone (Lega Nord - relatore del provvedimento) - la maggioranza cerca ogni tipo di espediente per rinviare qualsiasi votazione sia sugli emendamenti che sui singoli articoli!". "Non è da meno la componente dei popolari e dell'Udeur che si presta a questi giochi rinnegando ancora una volta le proprie promesse!". Concludono i senatori dell'opposizione: "Se non si trova una rapida soluzione in Commissione quali saranno i tempi di calendarizzazione in aula? Situazione veramente indecente, nel frattempo i docenti di religione sono costretti al loro stato di perenne precariato!". "Italia Oggi" del 28 marzo 2000

16 marzo 2000: Tuona forte lo Snadir

Il senatore Occhipinti è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Perciò non è più il relatore del disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione nella VII Commissione. E' stato sostituito con il senatore Pappalardo (DS). Perché il senatore Occhipinti non è stato sostituito con un senatore del suo stesso gruppo parlamentare? Perché la logica della trasparenza, delle pari opportunità, della politica chiara e leale, richiederebbe una sostituzione politicamente omogenea, cioè con un senatore dello stesso gruppo parlamentare. La sostituzione del sen. Occhipinti con il diessino Pappalardo ha fatto sbilanciare la commissione sul versante dei DS (12 contro 11)!

14 marzo 2000: La senatrice Pagano resiste alle forti pressioni esterne e propone di riprendere l'iter del disegno di legge alla luce del parere che la Commissione bilancio dovrà "presto" elaborare. Ritiene la senatrice che l'immissione in ruolo dei docenti di religione "ha evidenti implicazioni finanziarie e non consente una trattazione che prescindano da una seria quantificazione degli oneri. Accettano la proposta della Pagano i senatori: BERGONZI (Comunista), BISCARDI (Democratici di Sinistra), BRUNO GANERI (Democratici di Sinistra), DONISE (Democratici di Sinistra), LOMBARDI SATRIANI (Democratici di Sinistra), MASULLO (Democratici di Sinistra), MONTICONE (PPI), NAVA (Udeur), PAGANO (Democratici di Sinistra) e PAPPALARDO (Democratici di Sinistra); Rifiutano il rinvio i senatori: BEVILACQUA (AN), BRIGNONE (Lega Forza N Padania), MARRI (AN) e PACE (AN); si astiene il senatore RESCAGLIO (PPI) (in sostituzione del senatore Bo).

Forse i senatori del PPI e dell'Udeur non si rendono conto che è un tentativo riuscito per rimandare la discussione dopo le elezioni regionali? (resoconto)

"La proposta della senatrice Pagano - dice il segretario nazionale dello Snadir, Orazio Ruscica - non avrebbe meritato neppure una lontana considerazione. Per l'immissione in ruolo dei docenti di religione (il 50-60% degli attuali incaricati, cioè il 70% dei docenti bisognerà sottrarre un'altra percentuale di coloro con meno di quattro anni di servizio) lo Stato spenderebbe, nei fatti, molto meno delle cifre occorrenti per qualsiasi altro disegno di legge analogo, anzi consentirebbe un notevole risparmio non solo nel primo anno ma, addirittura, nell'arco di un quinquennio. La sostituzione del senatore Mario Occhipinti con il diessino Pappalardo ha fatto sbilanciare la commissione sul versante dei DS".

9 marzo 2000: Il senatore Biscardi prima, a nome del Governo si compiace per la ripresa dell'iter, e poi si rimette alle decisioni della Commissione su tutti gli emendamenti e ne taccia alcuni di incostituzionalità. Per il senatore Biscardi l'eventualità del possibile revoca dell'idoneità costituisce la perplessità più forte del Governo circa la sistemazione dei professori di religione.

Il segretario nazionale dello Snadir, Orazio Ruscica, dichiara che "l'obiezione è puramente strumentale. Se la possibilità della revoca è vista in un eventuale incarico a tempo indeterminato come una intromissione dell'amministrazione ecclesiastica nell'ambito dell'amministrazione statale, allora anche oggi le norme che regolano l'assunzione degli incarichi annuali di religione cattolica, e quindi la possibilità della revoca, sono da ritenersi una intromissione nella autonomia dello Stato. Ma la Corte Costituzionale ha stabilito (Sentenza n.390 del 13-22 ottobre 1999) che il riconoscimento dell'idoneità o della revoca sono un logico corollario di tale insegnamento. Sempre la Corte suggerisce che lo Stato può assumere i docenti di religione, nel rispetto delle norme concordatarie, con l'incarico annuale, come è attualmente, oppure può configurare soluzioni diverse"

7 marzo 2000: Il Sen. Biscardi desidera fortemente ed ottiene di rimandare l'esame del disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione a giovedì 9 marzo 2000.

Il 25 gennaio 2000 la Commissione bilancio del Senato ha richiesto al Governo una relazione tecnica sul testo unificato del Sen. Mario Occhipinti. Il Governo ha trenta giorni di tempo per produrre la predetta relazione.

Il 26 gennaio 2000 la Commissione Istruzione del Senato ha preso atto della richiesta della 5ª Commissione (Bilancio) ed ha rimandato l'esame del disegno di legge Occhipinti. Nel frattempo la

Commissione Istruzione può discutere sulla relazione del Sen. Guido Brignone.

La sostituzione in commissione Istruzione del senatore Mario Occhipinti con il diessino Pappalardo non lascia presagire nulla di buono per l'iter del disegno di legge sullo stato giuridico degli Idr.

Dicembre 1999: Il Sen. Mario Occhipinti è stato nominato sottosegretario al Ministero dei Trasporti. Pertanto, ha lasciato l'incarico di relatore del testo di legge sullo stato giuridico degli Idr, ma non farà mancare il suo prezioso impegno nel seguire l'iter parlamentare della legge. Sarà presto nominato un relatore tra i componenti della VII Commissione Istruzione del Senato.

Si prevede la discussione del testo di legge Occhipinti subito dopo la "Parità scolastica" e la "Riforma dei cicli".

11 novembre 1999: Il Sen. Guido Brignone ha presentato giovedì in VII Commissione Istruzione del Senato l'ottima ed esaustiva relazione sulla valenza culturale dell'Irc (dalla legge Casati alla Revisione concordataria del 1985).

Il 28 settembre u.s. sono stati resi noti gli emendamenti al testo unificato del Sen. Mario Occhipinti. Gli emendamenti proposti dallo Snadir (v. Professione i.r. 5/99) sono stati tutti presentati. (V. Professione i.r. 6/99 pag.4 e 5)

Il 14 settembre u.s. doveva incominciare in VII Commissione del Senato la discussione del testo unificato proposto dal Sen. Mario Occhipinti. E' stato invece proposto di approfondire la valenza culturale dell'Irc a partire dalla revisione concordataria del 1985. Incarico assegnato al Sen. Guido Brignone.

Il 14 luglio 1999 la 7ª Commissione Istruzione del Senato ha approvato con il voto contrario dei DS il nuovo testo di legge del Sen. Occhipinti sullo stato giuridico dei docenti di religione come testo base (testo della discussione). Da questo momento inizia l'iter legislativo. Entro giovedì 22 luglio 1999 dovranno essere presentati gli emendamenti.

Il 7 luglio 1999 la 7ª Commissione Istruzione del Senato ha iniziato la discussione sui testi di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione. E' stato rimandato al 14 luglio 1999 l'ulteriore approfondimento.

La 7ª Commissione Istruzione del Senato ha inserito all'Odg dei lavori del **06-07-08 luglio 1999** la discussione sui testi di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione e sulla petizione ad essi attinente.

La 7ª Commissione Istruzione del Senato non ha inserito all'Odg dei lavori del **29-30 giugno e del 01 luglio 1999** la discussione sui testi di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione e sulla petizione ad essi attinente. Probabilmente il motivo è da ricercare nell'assenza del relatore, Sen. Occhipinti, dovuta ad impegni di lavoro.

La 7ª Commissione Istruzione del Senato ha inserito all'Odg dei lavori del **22-23-24 giugno 1999** la discussione sui testi di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione e sulla petizione ad essi attinente.

Il 26 maggio 1999 c'è stata un'audizione dei rappresentanti della CEI in commissione Istruzione del Senato. Il Sen.

Mele e la Sen. Pagano pur non essendo stati presenti all'audizione hanno posto pesanti divieti.

Dall' otto aprile 1999 non risulta più all'Odg della 7ª Commissione Istruzione del Senato la discussione sui testi di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione e sulla petizione ad essi attinente.

La 7ª Commissione Istruzione del Senato ha inserito all'Odg dei lavori del **23-24-25 marzo 1999** la discussione sui testi di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione e sulla petizione ad essi attinente.

Dal 25 marzo 1999 non risulta più all'Odg della 7ª Commissione Istruzione del Senato la discussione sui testi di legge sullo stato giuridico degli Idr. Alcuni esponenti dei DS, Verdi, Socialisti ed altri hanno chiesto di approfondire la questione subito dopo le vacanze pasquali.

La 7ª Commissione Istruzione del Senato ha inserito all'Odg dei lavori del **6-7-8 aprile 1999** la discussione sui testi di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione e sulla petizione ad essi attinente.

Febbraio '99: Incontro con il Sottosegretario di Stato alla P.I., On.le Teresio Delfino, sullo stato giuridico degli Idr e sull'Irc nel nuovo esame di stato.

Gennaio '99: Tavola rotonda a Siracusa sullo stato giuridico degli Idr

Novembre '98: Incontro con il Sottosegretario alla P.I. On.le Teresio Delfino sull'iter del testo unificato sullo stato giuridico degli Idr.

Settembre '98: Presentazione al Sen. M. Occhipinti degli emendamenti necessari da inserire nel testo unificato.

Luglio '98: Presentazione al Senato della Petizione popolare sullo stato giuridico degli Idr. La petizione viene annunciata all'assemblea del Senato il 22/07/1998 e reca il n.447. Il Sen. Mario Occhipinti ci comunica di aver predisposto e presentato il testo unificato sullo stato giuridico degli Idr. Lo Snadir pur valutando positivo l'articolato del testo unificato, fa presente che occorrono necessari ed opportuni emendamenti.

Maggio '98: Audizione dello SNADIR in commissione Istruzione del Senato.

Marzo '98: La 7ª Commissione Istruzione inizia la discussione dei cinque progetti di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione.

Ottobre '97: Il Sen. Mario Occhipinti dà il via con la sua relazione all'iter parlamentare sullo stato giuridico dei docenti di religione.

Marzo '97: L'ufficio legislativo del M.P.I. risponde all'interrogazione parlamentare a risposta scritta n.4-00753 dell'On.le T. Delfino.

Novembre '96: Il Sen. F. D'Onofrio avvalendosi dell'art.79 del regolamento del Senato fa proprio il disegno di legge n.1411 del 3.10.1996 presentato dal Sen. R. Minardo. Entro il 13 dicembre 1996 avrebbe dovuto avere inizio l'esame del suddetto progetto di legge, ma la solita finanziaria farà slittare la data di inizio a gennaio-aprile '97.

Ottobre '96: Presentato dal Senatore Riccardo Minardo il progetto di legge n.1411 del 3 ottobre 1996 dal titolo "Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica. Incontro con il Dr. Vittorio Campione - segreteria particolare del ministro della P.I.

Settembre '96: Nella seduta del 24 settembre 1996 al Senato la sottosegretaria Albertina Soliani ha risposto per il Ministro della P.I. all'interrogazione n.3-00076 presentata dal Sen. Renzo Gubert. La stessa interrogazione alla Camera dei Deputati non ha ottenuto risposta.

Giugno '96: Gli On.li Delfino e Bastianoni presentano il progetto di legge sullo stato giuridico degli Idr n.1382 del 7.6.1996. Interrogazione degli On.li Delfino e Bastianoni al ministro della P.I.: i due onorevoli chiedono se il ministro sia intenzionato a dare, entro breve tempo, una sistemazione giuridica definitiva dei docenti di religione cattolica.

Il resoconto ci pare esaustivo. Adesso la categoria deve dimostrare coerenza e, soprattutto, compattezza perché nella prossima legislatura sappiano che gli Idr sono lavoratori non di seconda o terza categoria, ma gente che ha voglia e, sicuramente, la professionalità necessaria per essere dotato di un proprio stato giuridico.

REDAZIONE



Irc ed esame di licenza elementare

Il docente di religione di scuola elementare può legittimamente partecipare agli esami di licenza elementare. La motivazione poggia su tre considerazioni:

- 1) il docente di religione fa parte della componente docente degli organi scolastici, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti (punto 2.7 DPR 751/85; D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, art.309, comma 3);
 - 2) La composizione delle commissioni di esame di licenza elementare sono formate dagli insegnanti di classe (art.3 dell'O.M. n.80 del 09/03/1995, recepita dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1994);
 - 3) Il docente di religione fa parte degli insegnanti di classe (art.1 dell'O.M. n.80 del 09/03/1995, recepita dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1994).
- Questi motivi sono stati utilizzati dai Provveditori agli Studi di Milano e di Roma per dirimere la questione sulla partecipazione dei docenti di religione alle commissioni di esame di licenza elementare.

Redazione

PROVVEDITORE AGLI STUDI DI ROMA

Prot. n.54853
Circolare n. 76 Roma, 08/06/1998

Ai DIRETTORI DIDATTICI
di ROMA e PROVINCIA

Oggetto: Partecipazione degli insegnanti di religione cattolica agli esami di licenza elementare.

In risposta ai quesiti pervenuti ed al fine di uniformare il comportamento dei Capi di Istituto, si forniscono le seguenti indicazioni circa la partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle commissioni degli esami di licenza elementare.

Il D.P.R. 16/12/1985, n.751, esecutivo dell'intesa tra l'Autorità Scolastica e la C.E.I. per l'insegnamento della religione cattolica, poi recepito nell'art.309 del D.L.vo 16/4/1994, n.297, al punto 2.6, stabilisce che i suddetti insegnanti fanno parte della componente docente negli organi scolastici, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

L'art.3 dell'O.M. n.80 del 9/03/1995, relativa allo svolgimento degli scrutini e degli esami, nel prescrivere la composizione delle commissioni degli esami di licenza elementare, stabilisce che esse sono formate dagli insegnanti della classe; inoltre il comma 6 dell'art.1 della medesima ordinanza ministeriale individua tra gli insegnanti della classe anche quello di religione cattolica. Alla luce di quanto precede, questo Ufficio ritiene che gli insegnanti di religione cattolica possano legittimamente partecipare alle commissioni degli esami di licenza elementare.

Il Provveditore agli Studi
Paolo Norcia

PROVVEDITORE AGLI STUDI DI MILANO

Circolare n. 361
Prot. n° 15343 /Div. I° Milano, 15/6/1996
UFF. RELAZIONI SIND. ED ESTERNE

Ai DIRETTORI DIDATTICI
di MILANO e PROVINCIA

Oggetto: Partecipazione degli insegnanti di religione cattolica agli esami di licenza elementare. In risposta di quesiti pervenuti ed al fine di uniformare il comportamento dei Capi di Istituto, si forniscono le seguenti indicazioni circa la partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle commissioni degli esami di licenza elementare.

Il D.P.R. 16/12/1985, n.751, esecutivo dell'intesa tra l'Autorità Scolastica e la C.E.I. per l'insegnamento della religione cattolica, poi recepito nell'art.309 del D.L.vo 16/4/1994, n.297, al punto 2.6, stabilisce che i suddetti insegnanti fanno parte della componente docente negli organi scolastici, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

L'art.3 dell'O.M. n.80 del 9/03/1995, relativa allo svolgimento degli scrutini e degli esami, nel prescrivere la composizione delle commissioni degli esami di licenza elementare, stabilisce che esse sono formate dagli insegnanti della classe; inoltre il comma 6 dell'art.1 della medesima ordinanza ministeriale individua tra gli insegnanti della classe anche quello di religione cattolica. Alla luce di quanto precede, questo Ufficio ritiene che gli insegnanti di religione cattolica possano legittimamente partecipare alle commissioni degli esami di licenza elementare.

Il Provveditore agli Studi
(Francesco De Sanctis)

Qualora gli Idr venissero esclusi dalla attribuzione del credito scolastico, devono chiedere l'allegazione a verbale della dichiarazione di illegittimità-nullità delle operazioni di scrutinio finale, chiedere copia dei verbali, mettersi in contatto con la segreteria nazionale dello Snadir al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla competente autorità giudiziaria

DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE

Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della "intesa" fra Ministero della P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell'ordinamento statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all'insegnamento della religione cattolica è assegnata "dignità pari a quella di tutte le altre discipline" e che in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati dell'impartimento di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, "fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti" e "partecipano alle valutazioni periodiche e finali", con voto che può anche essere determinante.

Premesso che, ai sensi dell'art.11 del Regolamento di esecuzione emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio denominato "credito scolastico" - da determinarsi con riguardo al profitto nonché all'assiduità della frequenza scolastica, all'interesse ed all'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo - che va sommato a quello delle prove scritte e del colloquio ai fini dell'assegnazione del voto dell'esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore.

Premesso che l'art.3, commi 2 e 3 dell'O.M. n.128 del 14 maggio 1999 stabilisce che: "I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento" (comma 2) e che "l'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto".

Constatato che in data 15/9/2000 il Tar Lazio, terza sezione bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione dell'Irc all'attribuzione del credito scolastico.

Ritenuto, conseguentemente a dette premesse, che al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti all'attribuzione del cennato punteggio denominato credito scolastico.

Ciò premesso e ritenuto il/la sottoscritto/a prof. _____ docente di religione cattolica, considerato che in questa sede gli è stato inibito di partecipare alle valutazioni e votazioni per l'attribuzione del credito scolastico, eccipisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, la illegittimità-nullità per tale parte e profilo delle presenti operazioni di scrutinio finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla competente autorità giudiziaria.

SCRUTINI FINALI

Avviso per non essere discriminati

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio finale si ricordi che, qualora vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza. E' utile ricordare che:

- 1) la valutazione dell'IRC va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
- 2) La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999).
- 3) L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) da luogo alla invalidità degli scrutini.

Bisogna formulare giudizi analitici che esprimano "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999).

Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

« L'alunna ha seguito le attività didattiche (inserire tutto il giudizio analitico positivo o negativo).

Redazione

Credito scolastico: Il Tar Lazio dice sì all'Irc

Lo Snadir a difesa dei docenti di religione e dell'Irc

La Tavola Valdese, l'Unione delle Comunità Ebraiche, il Comitato Torinese per la laicità della scuola, il Centro Romano di iniziativa per le difese dei diritti nella scuola, il Comitato nazionale "per la scuola della Repubblica" e la Federazione delle Chiese evangeliche hanno proposto nel mese di giugno 1999 ricorso al Tar Lazio contro l'O.M. n.128 del 14 maggio 1999. Lo Snadir si è costituito in opponendum per tutelare la valutazione dell'Irc nel credito scolastico.

Il Tar - Lazio ha esaminato il 12 luglio 1999 la richiesta dei ricorrenti di sospensiva dell'ordinanza ministeriale n.128 del 14 maggio 1999 nella parte in cui prevede la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica per la determinazione del credito scolastico.

Lo Snadir a tutela degli insegnanti di religione si è costituito per resistere al ricorso con l'intervento in opposizione teso a dimostrare l'infondatezza dell'istanza proposta dai ricorrenti. Il Tar - Lazio non ha accolto la richiesta di sospensiva richiesta dai ricorrenti ed ha rimandato a novembre 1999 l'esame nel merito.

Il 22 novembre 1999 la terza sezione bis del Tar Lazio, dopo aver ascoltato le parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Il 15 settembre 2000 il Tar Lazio ha depositato la sentenza (sul nostro sito web http://www.snadir.it/Credito_Scolastico_2000/tar_lazio_respinge_il_ricorso.htm trovi la sentenza). Le argomentazioni svolte dai giudici tolgono qualsiasi dubbio sulla legittimità della partecipazione dell'Irc all'attribuzione del credito scolastico.

Lo Snadir esprime profonda soddisfazione per aver contribuito con la propria determinazione alla salvaguardia della professionalità dei docenti di religione e della valenza culturale dell'Irc.

Redazione

CREDITI - DCC - ADOZIONI

I crediti

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale ..." (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece, consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra a far parte del voto finale complessivo d'esame.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'i.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999): il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell'art. 3 nella quale si sceglie di staccare la questione i.r.c. dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2.

Dalla lettura dell'art.3 punto n. 2 si deduce la volontà dell'Amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'i.r.c.: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzare via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell'insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza." (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 20 dicembre 1999, pubblicata in Professione I.r. n. 1 genn.-febr. 2000).

Riepilogando:
- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.

- anche l'i.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3. L'i.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione.

Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'i.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'anno scolastico 1998/99) che va da 4 a 6 (il credito scolastico). Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4, 5 o 6 all'interno della banda di oscillazione?

Sono:

a - giudizio formulato dal docente di religione.

b - assiduità della frequenza scolastica.

c - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'i.r.c.).

d - partecipazione alle attività complementari ed integrative.

e - eventuali crediti formativi documentati.
L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6).

Da questo quadro emerge lo spazio dell'i.r.c. nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all'ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

Il Documento del Consiglio di classe

Alla commissione degli esami di Stato dev'essere consegnato, entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio di classe relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001).

Adozioni libri di testo

Come ogni anno nel mese di maggio (entro il 19 maggio) i collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta dei libri di testo.

La circolare n.37 del 22 febbraio 2001 richiama i criteri e le modalità operative che presidono a tale adempimento nella scuola secondaria. "L'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il piano dell'offerta formativa ed attuate con criteri di trasparenza e tempestività". Dopo aver ricordato anche che la scelta del libro di testo attiene "alle competenze professionali del corpo docente" la circolare esorta i docenti ad effettuare "una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle novità editoriali intervenute".

Il decreto n.33 del 16 febbraio 2001 fissa il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per il primo anno della scuola media e della scuola superiore. Tale tetto può essere sfiorato nel limite del 10%. In ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicemente consigliato.

Redazione

TABELLA CREDITO SCOLASTICO

Tabella A - (prevista dall'art.15, comma 3) - Credito Scolastico

Candidati interni	Media dei voti	Credito scolastico		
		I Anno	II Anno	III Anno
	M=6	2 - 3	2 - 3	4 - 5
	6 < M ≤ 7	3 - 4	3 - 4	5 - 6
	7 < M ≤ 8	4 - 5	4 - 5	6 - 7
	8 < M ≤ 10	5 - 6	5 - 6	7 - 8

Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico 1998/99 e 1999/2000. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti dell'anno in corso e l'andamento dei due precedenti anni di corso, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito nel medesimo anno il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che $5 < M < 6$, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione 1 - 3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media $M < 5$ non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M=6,5$).

Parametri per attribuire il credito scolastico
Le seguenti tabelle sono puramente orientativeCREDITO SCOLASTICO 3^A CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2000/2001

Punti attribuibili: max 1

Media dei voti a.s. 1999/2000	Media	Banda	Segnare con una crocetta	
	M=6	2 - 3		
6 < M ≤ 7	7 < M ≤ 8	8 < M ≤ 10		
			3 - 4	
			4 - 5	
7 < M ≤ 8	8 < M ≤ 10			
			5 - 6	
Assiduità della frequenza	Assidua	0,20		
	Adeguate	0,10		
	Scarsa	0,00		
Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30		
	Adeguate	0,20		
	Inadeguato	0,00		
L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art.3, commi 2 e 3 dell'O.M. n.128 del 14 maggio 1999)	Ottimo	0,30		
	Distinto	0,25		
	Buono	0,20		
	Sufficiente	0,10		
Credito formativo		0,20		
	Totale credito scolastico			
Note				
L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio finale e, pertanto, è ammesso/a alla 4 ^a classe				
Credito punti _____ (cifra) _____ (lettere)				
Il Coordinatore del Consiglio di Classe		Il Dirigente Scolastico		

CREDITO SCOLASTICO 5^A CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2000/2001

Punti attribuibili: max 1

Media dei voti a.s. 1999/2000	Media	Banda	Segnare con una crocetta	
	5 ≤ M < 6	1 - 3 (*)		
M=6	6 < M ≤ 7	7 < M ≤ 8		
			4 - 5	
			5 - 6	
7 < M ≤ 8	8 < M ≤ 10			
			6 - 7	
			7 - 8	
Assiduità della frequenza	Assidua	0,20		
	Adeguate	0,10		
	Scarsa	0,00		
Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30		
	Adeguate	0,20		
	Inadeguato	0,00		
L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art.3, commi 2 e 3 dell'O.M. n.128 del 14 maggio 1999)	Ottimo	0,30		
	Distinto	0,25		
	Buono	0,20		
	Sufficiente	0,10		
Credito formativo		0,20		
	Totale credito scolastico			
Note				
L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio finale e, pertanto, è ammesso/a all'esame di Stato				
Credito punti _____ (cifra) _____ (lettere)				
Il Coordinatore del Consiglio di Classe		Il Dirigente Scolastico		
(*) Il credito scolastico è max 2 punti. Pertanto il punteggio dei vari indicatori può essere raddoppiato.				

REGIONE CAMPANIA - ATTIVITA' IN BREVE

Venerdì 9 marzo presso la SMS "D'Annunzio-Scotellaro" di S.Gennarelli - Ottaviano (Napoli), si è tenuta una Assemblea sindacale in orario di servizio, organizzata dalla nostra delegata di zona, Pina Allocca. E' stata l'occasione per rafforzare i contatti con una realtà diocesana (quella di Nola) particolarmente sensibile alle tematiche sindacali.

Giovedì 29 marzo a Salerno, presso la Casa Nazareth, si è tenuto un incontro informativo con i docenti della provincia interessati ai ricorsi avverso le graduatorie permanenti. I colleghi presenti sono stati anche informati delle ultime questioni inerenti allo statuto giuridico. Preziosa è stata la collaborazione delle nostre delegate di zona, Nunzia Siniscalchi e Maria Silvia Genova.

Lunedì 9 aprile a S.Maria Capua Vetere (Ce) si è tenuto un incontro con le colleghe insegnanti interessate ai ricorsi avverso le graduatorie permanenti. Sono state fornite anche indicazioni sui passi che il sindacato intende effettuare, con la nuova legislatura, per riproporre all'attenzione del Parlamento la questione dello statuto giuridico. Un ringraziamento va ai colleghi Enzo Caggese e Antonietta Albano per l'organizzazione e l'ospitalità.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER GLI EX SUPPLENTI TEMPORANEI

L'incaricato a tempo determinato (supplente temporaneo), entro il 68° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (supplenza) può presentare presso l'Ufficio di Collocamento competente per territorio domanda per aver diritto alla indennità di disoccupazione. Il requisito essenziale è aver maturato 52 settimane di lavoro negli ultimi due anni.

Allegato alla domanda bisogna presentare il tesserino e il libretto di lavoro che attestino lo stato di disoccupazione del richiedente. L'ufficio competente al rilascio del libretto di lavoro è il Comune di residenza. Mentre per quanto riguarda il tesserino di lavoro l'Ufficio competente è quello di Collocamento.

MODELLO 730/2001 - REDDITI 2000

Snadir & MCL: servizio di assistenza fiscale

Anche quest'anno lo SNADIR offre ai propri iscritti il servizio di Assistenza Fiscale quale sede decentrata del Caf-MCL.

Tale servizio consentirà di adempiere alle prossime scadenze fiscali senza particolari preoccupazioni in ordine al pagamento delle imposte e alla presentazione della dichiarazione nonché per il rapido recupero dell'eventuale rimborso. Al riguardo si ricorda che il Modello 730 può essere utilizzato, oltre che da particolari soggetti (giudici costituzionali, parlamentari, consiglieri regionali, provinciali, comunali, soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.) anche dai seguenti contribuenti:

- * Lavoratori dipendenti;
- * Pensionati;
- * Sacerdoti;
- * Soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, il ricorso al Mod. 730 può avvenire o presentandolo direttamente al datore di lavoro-sostituto d'imposta (qualora offre l'Assistenza Fiscale) e solo se si è in presenza di un rapporto di lavoro che dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2001, oppure tramite il Caf quando il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2001. Possono utilizzare il Mod. 730 anche i soggetti che nel 2000 possiedono solamente redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2/a del TUIR, presentandolo solo per il tramite di un Caf e a condizione che il predetto rapporto sia in essere almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2001 e che siano conosciuti i dati del sostituto (committente) che dovrà effettuare il conguaglio.

Il modello 730 può quindi essere presentato dai suddetti contribuenti che nel 2000 hanno posseduto i seguenti redditi:

- * Di lavoro dipendente;
- * Assimilati a quelli di lavoro dipendente (sacerdoti, LSU.....);
- * Redditi dei terreni e dei fabbricati;
- * Redditi di capitale;
- * Redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni (collab.coord.cont.);
- * Alcuni redditi diversi (prestazioni occasionali).

Lo SNADIR, grazie alla collaborazione di personale qualificato, sarà pertanto in grado di offrire, principalmente ai propri iscritti, l'assistenza necessaria per poter espletare tali adempimenti fiscali, la cui scadenza è fissata al 31/05/2001.

Di conseguenza, entro tale data, tutti gli interessati dovranno far pervenire con "Posta Prioritaria" e direttamente alla Segreteria Nazionale dello SNADIR di Modica - Via Trapani, 2 -, la seguente documentazione anche in fotocopia:

1. Modello 730/00 o UNICO00 (esclusi coloro che lo scorso anno si sono avvalsi del nostro servizio);
2. Attestati di versamento degli acconti (nel caso di UNICO00);
3. Modello CUD/2001;
4. Certificati catastali per i terreni e i fabbricati e versamenti ICI 2000;
5. Dati anagrafici del nucleo familiare completi di codice fiscale delle persone a carico e

recapito telefonico;

6. Spese sanitarie (quali fatture/ricevute per prestazioni chirurgiche, mediche, analisi, indagini radioscopiche, acquisto o affitto di protesi dentarie, attrezzature sanitarie, ticket SSN, ecc.);

7. Altri oneri detraibili (quali premi di assicurazione vita, infortuni, spese di istruzione, spese funebri, erogazioni liberali a favore delle ONLUS, movimenti e partiti politici, interessi passivi su mutui ipotecari, ecc.);

8. Documentazione inerente gli oneri deducibili quali i contributi

obbligatori (SSN sui premi RCA, contributo 10/13% gestione separata INPS,) contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose, contributi per i Paesi in via di sviluppo, spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri.

9. Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36%.

10. Contratto di affitto (cd. Contratti convenzionali legge 431/98) per poter usufruire della detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

11. Attestato di versamento di €. 18.000 (per gli iscritti allo Snadir) o di €. 60.000 (per i non iscritti) effettuato a mezzo bollettino postale sul c.c.p. n. 11291978 intestato a SNADIR - Via Trapani, 2 - 97015 MODICA - o a mezzo assegno bancario non trasferibile. Tale importo comprenderà anche il calcolo dell'ICI (acconto entro giugno 2001 e il saldo entro il 20 dicembre 2001) nonché di tutte le spese di spedizione del modello 730 e dei bollettini di versamento dell'ICI.

Pertanto, lo SNADIR, non appena ricevuto la prescritta documentazione, provvederà a compilare e trasmettere al contribuente il modello 730 per la necessaria sottoscrizione, avendo cura di ritrasmettercelo con "Posta Prioritaria" entro il 31/05/2001.

Enzo Floridia



Titolo del volume

Aspetti della comunicazione educativa e didattica dell'insegnamento della religione cattolica.

Autori

F. Bongiorno, N. Dell'Agli, G. Furnari Luvarà, M.R. Poggio, O. Ruscica, G. Ruta, P. Troia

Curatore

Pasquale Troia

Caratteristiche

Atti del Convegno Nazionale Insegnanti di Religione '95.

Non si può insegnare senza "fare, divenire ed essere in comune" con gli studenti, senza comunicare con loro. Perché insegnare non equivale ad informare ma contribuire a formare negli studenti capacità di interrogare e di comunicare con i testimoni e le forme della cultura che abbiamo ereditato e che abitiamo nella contemporaneità.


Il Convir intende sollecitare competenze e promuovere orizzonti di comunicazioni efficaci e valoriali da saper gestire durante le lezioni per contribuire alla formazione dell'uomo e del cittadino, finalità primaria di ogni interazione scolastica. Le relazioni di

questo Convir e le tematiche operative dei laboratori didattici intendono contribuire a qualificare sempre più la professionalità dei docenti e dei docenti di religione.

Edizioni

Adierre Editrice (via Risorgimento, 161/A - 97015 Modica; tel./fax 0932/762374) €.15.000.

**SOGNI E DESIDERI
CONDIVISI
CAMBIANO IL MONDO
ADERISCI ALLO
SNADIR**



I colleghi incaricati annuali possono iscriversi inviando per posta alla segreteria nazionale dello SNADIR (via Trapani, 2 - 97015 MODICA) tre copie, debitamente compilate, della seguente delega.



Spett.le SNADIR - Segreteria Nazionale
Via Trapani, 2 - 97015 MODICA (RG)

Alla Direzione Provinciale del Tesoro
di _____

Al Sig. Direttore/Preside del _____

di _____

Il sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____ abitante a _____ c.a.p. _____ in via _____ n. _____

tel. _____/_____ Diocesi da cui dipende _____ Partita di spesa fissa n. _____ insegnante presso _____ via _____ di _____ iscritt_ allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione autorizza l'ufficio che lo amministra a trattenere mensilmente a decorrere dal _____ lo 0,50% sulla retribuzione. Il versamento sarà effettuato sul c.c.p. n.11291978 intestato a:

SNADIR
via Trapani, 2 - 97015 MODICA (RG)

L'iscrizione al Sindacato e la delega di riscossione dei contributi si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, ove non vengano revocate dal sottoscritto entro la data del 31 ottobre di ciascun anno mediante comunicazione scritta alla sede Nazionale dello SNADIR e all'ufficio pagatore.

Il sottoscritt_ chiede infine che gli importi mensilmente trattenuti siano versati, entro 5 giorni dal mese successivo cui si riferiscono allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione cui è iscritto.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali (ai sensi dell'art.10 L.675/96), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consentito altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

Garanzia di riservatezza

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica dello SNADIR e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato, salvo divieto espresso per iscritto degli interessati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a Snadir - Responsabile trattamento banca dati - via Trapani, 2 - 97015 MODICA (RG).

PROFESSIONE I.R.

Periodico di attualità, cultura, informazione dello SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Iscr. Tribunale di Modica n.2/95
Direttore: Orazio Ruscica
Direttore Responsabile: Rosario Cannizzaro
Redazione: Orazio Ruscica, Marisa Scivoletto.

Hanno collaborato: Enzo Floridia, Salvatore Modica, Ernesto Soccavo, Rossella Sudano.

Redazione - Amministrazione - Segreteria:
via Trapani Rocciola, 2 - 97015 MODICA (RG)
Tel./Fax 0932/76.23.74

Fotocomposizione e Stampa: Coop. C.D.B. - Ragusa
Questo numero ha avuto una tiratura di 7000 copie
Consegnato in tipografia il 27 APRILE 2001

Questo periodico è associato alla



Unione Stampa Periodica Italiana

SNADIR - INFO

L'ufficio di Segreteria Nazionale dello SNADIR è a vostra disposizione nei giorni di **Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì** dalle ore 16,30 alle ore 18,30. La segreteria telefonica e il fax 0932/762374 (2 linee r.a.) sono in funzione 24 ore su 24. Si riceve su appuntamento nei giorni di Mercoledì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Il fax si attiva in automatico premendo il tasto "start" o "invio" sul vostro fax. Per comunicazioni urgenti telefonare allo 0347/3457660.